



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.2, comma 3 e art.9, comma 2 del D.Lgs 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di disegno di legge, proposto dal Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, recante: "Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica" (codice sito 4.14/2010/14 CU).

Repertorio atti n. 66/s.v. dell'8 luglio 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta dell'8 luglio 2010;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 ed in particolare l'articolo 2, comma 3 che ha previsto l'obbligatorietà del parere in sede di Conferenza Stato - Regioni per gli schemi di disegni di legge e l'articolo 9, comma 2 che la Conferenza Unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni ed Enti locali debbono esprimersi su un medesimo oggetto;

VISTO lo schema di disegno di legge approvato in via preliminare in data 30 aprile 2010 dal Consiglio dei Ministri pervenuto dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Segreteria della Conferenza il 4 maggio 2010, con nota prot.3059 del 3 maggio, comprensivo delle relative relazioni illustrativa e tecnica, per il parere in sede di Conferenza Unificata, che dalla predetta Segreteria è stato diramato con nota prot.2019 del 5 maggio 2010 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 19 maggio 2010;

CONSIDERATI gli esiti della predetta riunione del 19 maggio nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali hanno espresso parere positivo con osservazioni che si sono impegnati a far pervenire alla Segreteria della Conferenza Unificata;

VISTE le osservazioni del coordinamento tecnico interregionale infrastrutture, mobilità e governo del territorio, pervenute alla Segreteria della Conferenza Unificata il 24 maggio 2010 e dalla predetta Segreteria diramate lo stesso giorno con nota prot.2394;

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale:

- i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno espresso il loro parere favorevole sullo schema di disegno di legge in argomento condizionato all'accoglimento delle proposte di emendamento contenute nel documento consegnato nel corso della seduta, parte integrante del presente atto (all.1), che riproduce le proposte emendative già presentate in sede tecnica;
- il Presidente dell'UPI e dell'UNCCEM hanno espresso parere positivo;
- l'ANCI parere contrario;



AG



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il Presidente dell'UPI ha espresso parere positivo;
- l'ANCI parere contrario;

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art.2, comma 3 e art.9, comma 2 del D.Lgs 28 agosto 1997, n.281, sullo schema di disegno di legge, proposto dal Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, recante: "Misure per lo sviluppo della mobilità ciclistica"

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On.le dott. Raffaele Fitto

All.1

AG/05.07/2010

AG



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/062/CU38/C5

ACC. 1
Consegnato nelle
sedute dell' 8 luglio
2010



PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, PROPOSTO DAL MINISTERO PER L'AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RECANTE: "MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA"

Punto 38 Odg) – Conferenza Unificata

La Conferenza osserva, in via preliminare, che l'interesse che il d.d.l. mira a tutelare risulta essere l'ambiente, ambito al quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto rilevanza cd. "trasversale", con conseguente idoneità ad incidere in ambiti diversi - come i trasporti, materia ascrivibile alla competenza regionale - che, nel caso di specie, si pongono in rapporto con l'interesse protetto in una relazione strumentale.

In questo quadro, nell'esprimersi favorevolmente, la Conferenza osserva, in primo luogo, che - essendo l'interesse che si mira a tutelare (l'ambiente) ascrivibile alla competenza statale - per le misure rientranti nell'ambito oggettivo strumentale, vale a dire la materia "trasporti", devono essere previste congrue risorse finanziarie.

Osserva inoltre che le misure proposte, nella misura in cui incidano sui mezzi di trasporto pubblico, così come sugli edifici e sulle infrastrutture ad essi dedicati, possono essere previste solo con espresso riferimento al rispetto della autonomia organizzativa e programmatica degli enti territoriali.

La Conferenza propone pertanto di esprimere parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:

"Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente articolo:

ART. 2.

(Attività degli enti territoriali e dello Stato)

1. Gli enti territoriali e lo Stato, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e programmatica, possono adottare, secondo le rispettive competenze, le misure intese a promuovere ed incentivare la mobilità ciclistica. Essi possono, in particolare:
 - a) prevedere che, sul materiale rotabile stradale e ferroviario, sui sistemi di trasporto ad impianti fissi e sui mezzi nautici adibiti al trasporto pubblico, anche di interesse regionale e locale, possano essere trasportate, senza supplemento di tariffa, biciclette in numero e con dimensioni massime non superiori ai limiti definiti con decreto del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata;

- b) prevedere che, per agevolare l'accesso agli immobili presso cui sono svolte pubbliche funzioni o gestiti pubblici servizi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, alle autostazioni ed ai centri intermodali di trasporto pubblico, siano realizzate aree attrezzate per il parcheggio, anche custodito, di biciclette e per il rifornimento di energia per le biciclette elettriche.”.

Roma, 8 luglio 2010

